

*Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi
Orientali*

Bacino del fiume Brenta e Bacchiglione

Capitolo 3
Caratterizzazione delle aree protette

INDICE

3. CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE.....	1
3.1. AREE PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	1
3.1.1. <i>Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile</i>	1
3.1.2. <i>Acque sotterranee destinate al consumo umano</i>	4
3.1.3. <i>Aree di tutela delle falde acquifere pregiate</i>	6
3.2. AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DI SPECIE ACQUATICHE SIGNIFICATIVE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO.....	9
3.2.1. <i>Acque dolci idonee alla vita dei pesci</i>	9
3.3. CORPI IDRICI INTESI A SCOPO RICREATIVO, COMPRESI LE AREE DESIGNATE COME ACQUE DI BALNEAZIONE A NORMA DELLA DIRETTIVA 76/160/CEE	12
3.4. AREE SENSIBILI RISPETTO AI NUTRIENTI, COMPRESI QUELLE DESIGNATE COME ZONE VULNERABILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE E LE ZONE DESIGNATE COME SENSIBILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE	16
3.4.1. <i>Aree sensibili</i>	16
3.4.2. <i>Zone vulnerabili</i>	18
3.5. AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE, NELLE QUALI MANTENERE O MIGLIORARE LO STATO DELLE ACQUE È IMPORTANTE PER LA LORO PROTEZIONE, COMPRESI I SITI PERTINENTI DELLA RETE NATURA 2000 ISTITUITI A NORMA DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE.....	20
3.5.1. <i>Parchi e riserve nel bacino del Brenta</i>	25

3. Caratterizzazione delle aree protette

3.1. Aree per l'estrazione di acque destinate al consumo umano

3.1.1. Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

L'individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile è di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

In Veneto fino all'inizio del 2008 era in vigore la D.G.R. n. 7247 del 19/12/1989 che ha classificato le acque dolci superficiali ai sensi dell'allora vigente D.P.R. n. 515/1982. Sono state operate negli ultimi anni, dalla Regione Veneto in collaborazione con ARPAV, un'attività di ricognizione sull'attuale utilizzo delle prese e una riclassificazione provvisoria delle acque superficiali destinate alla potabilizzazione, riportate nella D.G.R. n. 211 del 12/02/2008. Molti corpi idrici già designati nel 1989 sono stati confermati come destinati alla potabilizzazione, quasi in tutti i casi con la medesima classificazione.

La deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 211 del 12/02/2008 ha identificato come acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, nel bacino del fiume Brenta, i tratti dei corpi idrici indicati in tab. 3.1

Per quanto riguarda il Trentino, la captazione pubblica da acque superficiali ad uso potabile si trova in Val Confini (Codice: Q102001).

Corso d'acqua	Categoria	Prov.	Località o tratto
Fiume Bacchiglione	A3	PD	Voltabresegana
Canale Brentella	A3	PD	Brentelle di Sopra

Tabella 3.1: acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile del bacino del Brenta - Tratti e corpi idrici classificati.

A seconda della categoria cui appartengono, le acque dolci superficiali sono sottoposte ai seguenti trattamenti:

- a) categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
- b) categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
- c) categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.




Figura 3.1: mappa dei punti di captazione pubblica e monitoraggio acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, nel bacino del Brenta.

3.1.2. Acque sotterranee destinate al consumo umano

Aree di produzione diffusa (Modello Strutturale degli Acquedotti)

Il *Modello strutturale degli acquedotti del Veneto* (MOSAV) – art. 14, L.R. 27/03/1998 n. 5, approvato con DGRV n. 1688 del 16/06/2000, ha individuato le “aree di produzione diffusa” di importanza regionale. Si tratta delle zone dove esiste un’elevata concentrazione di prelievi di acque dal sottosuolo, destinate ad uso idropotabile.

Ogni *area di produzione diffusa* è stata identificata con il nome del/dei Comuni arealmente più estesi che in essa ricadono totalmente o in parte (fig. 1) Le aree ricadenti in parte nel bacino del Brenta sono quelle di Lonigo – San Bonifacio, Caldogno – Dueville e Cittadella.




Figura 3.2: aree di produzione diffusa per il bacino del Brenta (Modello Strutturale Acquedotti del Veneto).

3.1.3. Aree di tutela delle falde acquifere pregiate

Sono stati definiti i Comuni nel cui territorio dovranno essere *tutelate le falde acquifere pregiate*. A fianco del Comune, quando necessario, è indicata tramite richiamo numerico, la/le *aree di produzione diffusa* di cui al Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, in cui ricade totalmente o in parte, il territorio comunale. In seconda colonna è indicato l'A.T.O. di appartenenza. Nelle successive colonne sono indicate le profondità da sottoporre a tutela entro cui ricadono gli acquiferi pregiati e le fonti dei dati stratigrafici che sono serviti ad identificare le profondità da tutelare. Le profondità sono da considerarsi indicative. Le aree appartenenti, anche in parte, al bacino del Brenta, sono rappresentate in figura 3.3

Falde in provincia di Vicenza

COMUNE	ATO	profondità, m dal p.c.	fonte dei dati stratigrafici
Bressanvido (3)	Bacchiglione	50 – 60	Gestore acquedotti
Caldogno (2)	Bacchiglione	70 – 150	Gestore acquedotti
Dueville (2)	Bacchiglione	70 – 150	Gestore acquedotti
Lonigo (1)	Bacchiglione	40 – 110	Gestore acquedotti
Monticello Conte Otto (2)	Bacchiglione	100 – 190	Gestore acquedotti
Orgiano	Bacchiglione	20 – 70	Gestore acquedotti
Sandrigo (2 e 3)	Bacchiglione	70 – 150	Gestore acquedotti
Tezze sul Brenta (3)	Brenta	60 – 80	Gestore acquedotti
Vicenza (2)	Bacchiglione	50 – 240	Gestore acquedotti
Villaverla (2)	Bacchiglione	50 – 150	Gestore acquedotti

(1) Comune compreso in parte nell'*area di produzione diffusa* di LONIGO – SAN BONIFACIO.

(2) Comuni compresi interamente o in parte nell'*area di produzione diffusa* di CALDOGNO – DUEVILLE.

(3) Comuni compresi interamente o in parte nell'*area di produzione diffusa* di CITTADELLA.

Tabella 3.2: acquifero multifalde della pianura veneta, profondità delle falde da sottoporre a tutela del bacino del Brenta.

Falde in provincia di Padova

COMUNE	ATO	profondità, m dal p.c.		fonte dei dati stratigrafici
Cittadella (3)	Brenta	> 50		Gestore acquedotti
Fontaniva (3)	Brenta	40 – 50		Gestore acquedotti
Galliera Veneta (3)	Brenta	50 – 90		Gestore acquedotti
Piazzola s. Brenta	Brenta	30 – 50		Gestore acquedotti
San Giorgio in Bosco	Brenta	30 – 60		Regione Veneto
Tombolo	Brenta		> 50	Regione Veneto
Grantorto (3)	Brenta		> 50	Regione Veneto
Villa del Conte	Brenta		> 50	Regione Veneto

(3) Comuni compresi interamente o in parte nell'area di produzione diffusa di CITTADELLA.

(5) Comuni compresi interamente o in parte nell'area di produzione diffusa di SCORZE'.

Tab. 3.2- Acquifero multifalde della pianura veneta, profondità delle falde da sottoporre a tutela del bacino del Brenta




Figura 3.3: Localizzazione delle falde acquifere pregiate nel bacino del Brenta.

3.2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico

3.2.1. Acque dolci idonee alla vita dei pesci

In base al D.Lgs. 152/2006, ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:

a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, parchi e riserve naturali regionali;

b) laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a);

c) acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide (DPR 448/76) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi della Legge 157/92;

d) acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento di liquami ed acque reflue industriali.

Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti di tab.1/B Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

La designazione e classificazione in vigore nella Regione Veneto è stabilita da:

- DGR n. 3062 del 5 luglio 1994. Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 130, in attuazione della direttiva 78/659/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Prima designazione.
- D.G.R n. 1270 dell'8 aprile 1997. Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 130, in attuazione della direttiva 78/659/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque dolci che richiedono

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Provincia di Padova: classificazione delle acque ai sensi dell'art. 10.

- DGR n. 2894 del 5 agosto 1997. Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 130, in attuazione della direttiva 78/659/CEE relativa ai requisiti dei qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Classificazione delle acque ai sensi dell'art. 10. Province di Belluno, Treviso, Verona, Vicenza.

In base ai sopraccitati provvedimenti, i corpi idrici, o parti di essi, designati e classificati per la vita dei pesci sono quelli indicati nella tabella seguente:

*PRQA = Piano Regionale di Monitoraggio della Qualità delle Acque della regione Veneto

Prov.	Design. DGR n°3062 del 5/7/94	Bacino	Corpo idrico	Tratto designato	N° staz. PRQA	Classificaz. DGR 2894 5/8/97 e DGR 1270 8/4/97
BL	8.1	Brenta	T. Senaiga	dai confini con prov. Trento fino all'omonimo bacino		salmonicole
PD	8.1 lett. a	Brenta	F. Brenta	dall'ingresso in prov. di Padova al ponte in loc. Carturo di S.Giorgio in Bosco	54	salmonicole
PD	8.1 lett. b	Brenta	F. Brenta	dal ponte in loc. Carturo di S.Giorgio in Bosco alla briglia di Limena	106-111	ciprinicole
PD	9.1	Bacchiglione	R. Cumana	tutto il tratto in prov. di Padova	413	salmonicole
PD	9.2	Bacchiglione	R. Lama	dalla sorgenti all'intersezione con la r. Rezzonica	414	ciprinicole
PD	9.3	Bacchiglione	C. Brentella	dalla derivazione del brenta (briglia di Limena) alla confluenza con il Bacchiglione	323	ciprinicole
VI	8.1	Brenta	F. Brenta	dall'ingresso in Provincia fino alla loc. Margnan, a Monte di Bassano del Grappa	30-49	salmonicole
VI	8.2	Brenta	T. Cison	dall'ingresso in provincia fino alla confluenza del f. Brenta	31	salmonicole
VI	9.1	Bacchiglione	T. Leogra	dalle sorgenti fino a Pievebelvicino compresi gli affluenti	43	salmonicole
VI	9.2	Bacchiglione	T. Gogna	dalle sorgenti fino a Poleo	459	salmonicole
VI	9.3	Bacchiglione	T. Livergone	dalle sorgenti fino a S. Vito	460	salmonicole
VI	9.4	Bacchiglione	T. Refosco	dalle sorgenti fino alla confluenza con il t. Livergone	469	salmonicole

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

VI	9.5	Bacchiglione	Rio Rana	dalle sorgenti fino alla confluenza con il t. Giara	470	salmonicole
VI	9.6	Bacchiglione	T. Valtessera	dalle sorgenti fino alla loc. Vallugana	471	salmonicole
VI	9.7	Bacchiglione	T. Timonchio	dalle sorgenti fino al ponte Timonchio (Santorso)	438	salmonicole
VI	9.8	Bacchiglione	T. Astico	dalle sorgenti fino a Zugliano	27	salmonicole
VI	9.9	Bacchiglione	T. Posina	dalle sorgenti fino a 1 Km a monte della confluenza con l'Astico	26	salmonicole
VI	9.10	Bacchiglione	T. Chiavone Bianco	dalle sorgenti fino a Capovilla	472	salmonicole
VI	9.11	Bacchiglione	T. Chiavone Nero	dalle sorgenti fino alla loc. Costa	495	salmonicole
VI	9.12	Bacchiglione	T. Laverda	dalle sorgenti fino alla loc. Presa	496	salmonicole
VI	9.13	Bacchiglione	T. Ghebbo	dalle sorgenti fino alla loc. Schiavon-Ancignano	461	ciprinicole
VI	9.14	Bacchiglione	F. Tesina	dalle sorgenti fino a Marola (ponte di Marola)	48	ciprinicole
VI	9.15	Bacchiglione	C. Ferrara	dalle sorgenti fino alla confluenza con il Canale Debba	462	ciprinicole
VI	9.16	Bacchiglione	R. Moneghina	dalle sorgenti fino a monte di Grumolo delle Abadesse	463	ciprinicole
VI	9.17	Bacchiglione	T. Onte	dalla loc. Valdilonte alla loc. Canova	497	ciprinicole
VI	9.18	Bacchiglione	Scolo Liona	dalle sorgenti fino alla loc. Pila	464	ciprinicole
VI	10.1	Fratta-Gorzone	T. Agno	dalle sorgenti fino a Recoaro terme	465	salmonicole
VI	10.2	Fratta-Gorzone	T. Torrazzo	dalle sorgenti fino alla loc. Lovati	498	salmonicole
VI	10.3	Fratta-Gorzone	T. Val del Boia	dalle sorgenti fino alla loc. Zanusi	499	salmonicole
VI	10.4	Fratta-Gorzone	T. Rio	dalle sorgenti fino all'entrata in valdagno	500	salmonicole
VI	10.5	Fratta-Gorzone	T. Arpega	da sorg. a confl. con f. Guà	473	salmonicole
VI	10.6	Fratta-Gorzone	T. Restena	dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Guà	474	salmonicole
VI	10.7	Fratta-Gorzone	T. Poscola	dalle sorgenti fino a Castelgomberto	466	salmonicole
VI	10.8	Fratta-Gorzone	Scolo Alonte	dalle sorgenti fino alla loc. Madonnetta	475	ciprinicole

Tabella 3.3: tratti classificati idonei alla vita dei pesci nel bacino del Brenta.

3.3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE

La Regione del Veneto ogni anno individua le acque destinate alla balneazione e provvede, come previsto dal D.P.R. 8/06/1982 n. 470 (di attuazione della Direttiva n. 76/160/CEE, ora abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, recepita in Italia con il D.Lgs n. 116/2008), ad eseguire i monitoraggi per la verifica della loro conformità. Vi sono poi delle zone vietate permanentemente alla balneazione (ossia zone di non balneazione) anche per motivi non dipendenti da inquinamento, e si tratta principalmente di zone situate in prossimità delle foci fluviali o delle bocche di porto. Ogni anno la Regione applica un programma di monitoraggio per la valutazione della conformità delle acque di balneazione durante il periodo dal 1° aprile al 30 settembre (periodo di monitoraggio) tramite controlli a frequenza almeno bimensile (controlli routinari). Nel caso di superamento dei limiti previsti dalla legge per anche un solo parametro i controlli routinari vengono intensificati con dei controlli supplementari fino ad un massimo di 5 per punto. Sulla base dei risultati dei controlli routinari ottenuti in ciascun anno, la Regione provvede poi ad individuare le zone idonee e le zone non idonee alla balneazione per l'anno successivo (classificazione delle acque di balneazione a cura della regione al termine della stagione balneare).

Il D.Lgs. 152/2006 all'Art. 83 stabilisce che le acque destinate alla balneazione debbano rispondere ai requisiti del DPR 470/82 e s.m. Il decreto stabilisce inoltre che per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione, le Regioni, entro l'inizio della stagione balneare successiva alla entrata in vigore della parte terza del decreto stesso e successivamente con periodicità annuale prima dell'inizio di ogni stagione balneare, comunicano al Ministero dell'Ambiente, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità nonché le misure che s'intendono adottare.

In adempimento al DPR 8/06/1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni, come sopraccitato ogni anno la Regione del Veneto dà corso ai previsti controlli sulle acque di balneazione tramite l'ARPAV, secondo specifici programmi di monitoraggio emessi

annualmente con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per la Tutela dell'Ambiente. Per l'anno 2009 il Decreto è il n. 51 del 17/03/2009 "Individuazione delle zone di balneazione (e non) ed attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione della regione del veneto per l'anno 2009, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modifiche e integrazioni".

Inoltre, la Regione del Veneto ogni anno attua un programma di sorveglianza algale (rilevazione delle alghe con possibili effetti igienico-sanitari) al fine di potersi avvalere prima del 2007 della deroga ai valori limite imposti dal DPR n. 470/1982 per il parametro "ossigeno disciolto" (da 50% a 170% di saturazione di ossigeno, anzichè da 70% a 120%), e dal 2007 in poi, dandone anche apposita informazione al pubblico, per la non valutazione del parametro "ossigeno disciolto" ai sensi del D.Lgs n. 94/07 e Legge Regionale 15/2007.

Le zone di balneazione limitrofe alla foce del Brenta (che possono essere o no idonee a tale uso a seconda dei risultati del monitoraggio) sono elencate alle *tabelle nn. ...* (ubicazione) e ... (coordinate) e corrispondono alle zone antistanti al comune di Chioggia.

Tab. .3.4. – zone di balneazione (ubicazione) limitrofe alla foce del Brenta

COMUNE DI CHIOGGIA (VE)

- | | |
|----|---|
| 10 | Dal limite finale della zona di non balneazione n. 10 B al limite iniziale della zona di non balneazione n. 11 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 58 al n. 62) |
| 11 | Dal limite finale della zona di non balneazione n. 11 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 12 A (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 63 al n. 66) |

Tab. 3.5 - zone di balneazione (coordinate geografiche) limitrofe alla foce del Brenta

N° ZONA (METRI)	COORDINATE GEOGRAFICHE (SISTEMA ITALIANO - SI40)				LUNGHEZZA
	INIZIO		FINE		
	LONG. OVEST	LAT. NORD	LONG. OVEST	LAT. NORD	

COMUNE DI CHIOGGIA (VE)

10	00° 09' 00"	45° 13' 43"	00° 08' 24"	45° 11' 07"	5012
11	00° 08' 08"	45° 10' 59"	00° 07' 12"	45° 09' 51"	2783

Si riporta la cartografia delle zone di balneazione sopracitate:




Figura 3.3: zone di balneazione.

3.4. Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE

3.4.1. Aree sensibili

La Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane è stata recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs 152/99 prima e con il D.Lgs 152/2006 poi, per stabilire quali sono le aree sensibili e i limiti che gli scarichi di acque reflue urbane devono rispettare in tali aree. A livello regionale sono state emanate alcune norme in regime di salvaguardia che riguardano proprio l'individuazione delle aree sensibili e la disciplina degli scarichi in esse recapitanti. Per quanto riguarda il Veneto le deliberazioni che trattano delle aree sensibili sono la n. 2267 del 24/7/2007, la n. 547 del 11/3/2008, la n. 4261 del 30/12/2008; per il Friuli Venezia Giulia la DGR n. 2016 del 9/10/2008.

Il tema, compresa l'individuazione delle aree sensibili per il Veneto e in particolare per il bacino del Brenta viene trattato più approfonditamente al capitolo 7.1 "Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque".

Si riporta una mappa delle aree sensibili per il bacino del Brenta:




Figura 3.4: aree sensibili nel bacino del fiume Brenta.

3.4.2. Zone vulnerabili

Per quanto riguarda le zone vulnerabili, la direttiva 91/676/CEE (direttiva “nitrati”) è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 152/1999 (ora 152/2006) il quale, tra l’altro, opera una prima individuazione delle zone vulnerabili (nelle quali dovranno essere adottati i programmi d’azione che impongono importanti vincoli per l’utilizzo dei reflui zootecnici quali fertilizzanti) e stabilisce che le Regioni possono individuare ulteriori zone vulnerabili e rivedere o completare le designazioni vigenti.

La Regione Veneto ha designato le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola. Per quanto riguarda il bacino del Brenta, rientra in tale bacino gran parte delle zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006.

Si riporta la cartografia delle zone vulnerabili per il bacino del Brenta.




Figura 3.5: zone vulnerabili nel bacino del Brenta.

Il tema, compresa l'individuazione delle zone vulnerabili per il Veneto e in particolare per il bacino del Brenta, viene trattato anche al capitolo 7.1 "Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque".

3.5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE

Con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (direttiva "Habitat") relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (Z.S.C.) denominata Natura 2000, con l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale.

In particolare, la Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

Si elencano di seguito le zone SIC e ZPS presenti nel bacino del Brenta (indicate, per provincia, nel sito:

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

Codice	DENOMINAZIONE	Area (ha)	PERI METRO (km)	TIPO	DESCRIZIONE	Regione Biogeo grafica
IT3210021	Monte Pastello	1750	24	SIC	B, SIC senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Alpina
IT3210040	Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine	13872	179	SIC & ZPS	C, SIC coincidente spazialmente con ZPS	Alpina
IT3220002	Granezza	1303	17	SIC	B, SIC senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Alpina
IT3220005	Ex Cave di Casale - Vicenza	36	3	SIC & ZPS	C, SIC coincidente spazialmente con ZPS	Continentale
IT3220007	Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa	1680	64	SIC	B, SIC senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Alpina
IT3220008	Buso della rana	1	0	SIC	B, SIC senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Continentale
IT3220013	Bosco di Dueville	319	13	ZPS	H, ZPS che interamente è inclusa in una SIC	Continentale
IT3220036	Altopiano dei Sette Comuni	14988	87	SIC & ZPS	C, SIC coincidente spazialmente con ZPS	Alpina
IT3220037	Colli Berici	12768	95	SIC	B, SIC senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Continentale
IT3220038	Torrente Valdiezza	33	17	SIC	B, SIC senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Continentale
IT3220039	Biotopo "Le Poscole"	149	11	SIC	B, SIC senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Continentale
IT3220040	Bosco di Dueville e risorgive limitrofe	715	279	SIC	I, SIC che interamente include una ZPS	Continentale
IT3230022	Massiccio del Grappa	22474	142	SIC & ZPS	C, SIC coincidente spazialmente con ZPS	Alpina
IT3230035	Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo	2845	29	SIC & ZPS	C, SIC coincidente spazialmente con ZPS	Alpina

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

IT3230087	Versante Sud delle Dolomiti Feltrine	8097	86	ZPS	A, ZPS senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Alpina
IT3230090	Cima Campo - Monte Celado	1812	23	SIC & ZPS	C, SIC coincidente spazialmente con ZPS	Alpina
IT3240002	Colli Asolani	2202	34	SIC	B, SIC senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Continentale
IT3240026	Prai di Castello di Godego	1561	29	ZPS	A, ZPS senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Continentale
IT3240034	Garzaia di Pederobba	163	6	ZPS	H, ZPS che interamente è inclusa in una SIC	Continentale
IT3250032	Bosco Nordio	157	11	SIC & ZPS	C, SIC coincidente spazialmente con ZPS	Continentale
IT3250034	Dune residue del Bacucco	13	2	SIC	B, SIC senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Continentale
IT3250043	Garzaia della tenuta "Civrana"	24	2	ZPS	A, ZPS senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Continentale
IT3250045	Palude le Marice - Cavarzere	46	3	ZPS	A, ZPS senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Continentale
IT3260001	Palude di Onara	133	8	ZPS	H, ZPS che interamente è inclusa in una SIC	Continentale
IT3260017	Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco	15096	92	SIC & ZPS	C, SIC coincidente spazialmente con ZPS	Continentale
IT3260018	Grave e Zone umide della Brenta	3848	104	SIC & ZPS	C, SIC coincidente spazialmente con ZPS	Continentale
IT3260021	Bacino Val Grande - Lavacci	51	8	ZPS	A, ZPS senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Continentale
IT3260022	Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo	148	22	SIC	I, SIC che interamente include una ZPS	Continentale

Tabella 3.3: aree SIC e ZPS nel bacino del Brenta

Aree SIC - TRENTO

CODICE	DENOMINAZIONE
IT3120126	Val Noana
IT3120010	Pale di San Martino
IT3120011	Val Venegia
IT3120014	Lagorai Orientale
IT3120028	Pra delle Nasse
IT3120029	Sorgente Resenzuola
IT3120030	Fontanazzo
IT3120031	Masi Carretta
IT3120032	I Mughì
IT3120033	Palude di Roncegno
IT3120038	Inghiaie
IT3120039	Canneto di Levico
IT3120042	Canneti di San Cristoforo
IT3120043	Pize'
IT3120085	Il Laghetto
IT3120088	Palu' di Monte Rovere
IT3120091	Albere' di Tenna
IT3120092	Passo del Broccon
IT3120097	Catena di Lagorai
IT3120100	Pasubio
IT3120121	Carbonare
IT3120123	Assizzi - Vignola

IT3120124	Torcegno
IT3120125	Zaccon
IT3120130	Il Colo
IT3120131	Grotta Uvada
IT3120132	Grotta di Ernesto
IT3120134	Grotta del Calgeron
IT3120135	Grotta della Bigonda
IT3120139	Grotta di Costalta
IT3120142	Val Campelle
IT3120143	Valle del Vanoi

Aree ZPS - TRENTINO

CODICE	DENOMINAZIONE
IT3120030	Fontanazzo
IT3120038	INGHIAIE
IT3120100	Pasubio
IT3120126	Val Noana
IT3120160	Lagorai

3.5.1. Parchi e riserve nel bacino del Brenta

Si riporta l'elenco, per il territorio del bacino del Brenta dei Parchi nazionali, Parchi regionali, Riserve naturali nazionali e Riserve naturali regionali, tenuto conto che è in itinere l'approvazione a livello nazionale del VI aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette, che potrebbe comportare la variazione di alcuni siti.

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

I parchi regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

PARCO NAZIONALE

DENOMINAZIONE	TERRITORI COMUNALI <i>(solo il comune di Sovramonte fa parte del bacino del Brenta)</i>	SUPERFICIE (ha)
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (°)	<i>Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Longarone, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Rivamonte Agordino, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Sospirolo, <u>Sovramonte</u></i>	31.033,00

(°) La superficie del Parco Nazionale è comprensiva delle riserve statali

PARCO REGIONALE

DENOMINAZIONE	TERRITORI COMUNALI	SUPERFICIE (ha)
Parco Regionale dei Colli Euganei	Abano Terme, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Baone, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò Euganeo	18.694,00

Trentino: PARCO NATURALE PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO

RISERVE NATURALI STATALI

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	SUPERFICIE
Riserva naturale Monte Pavione *	Comune di <u>Sovramonte</u> – BL	ha 491,74
Riserva naturale Vette Feltrine *	Comuni di <u>Sovramonte</u> – Cesiomaggiore – Feltre – Pedavena – BL	ha 2.763,12

* Riserva Naturale compresa nel territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

RISERVE NATURALI REGIONALI

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	SUPERFICIE
Riserva naturale Bosco Nordio	Comune di Chioggia – VE	ha 113,00

Nella figura seguente si rappresentano le aree protette del bacino del Brenta.




Figura 3.6: aree protette del bacino del Brenta.